

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **XXII** n. **2**

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato NAPOLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla condizione femminile in Italia

*Presentata il 10 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della discussione sulla legge finanziaria 1987 il MSI-DN presentò un articolato ordine del giorno sulla condizione femminile che venne in parte accolto dal Governo, in parte accolto come raccomandazione.

Se ne riporta integralmente il testo:

« La Camera,

considerato che:

il Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sulla situazione della donna nella Comunità del febbraio 1981 e sul nuovo

programma d'azione comunitaria del 12 maggio 1982, nonché nella risoluzione sempre sulla condizione femminile in Europa del 22 febbraio 1984, indica agli Stati membri degli obiettivi prioritari per migliorare la condizione delle donne;

la discussione sulla legge finanziaria consente di intervenire almeno nelle linee di indirizzo per programmare una seria politica di impegni nei riguardi della condizione della donna in Italia;

nonostante la legislazione italiana sia obiettivamente in una fase avanzata per ciò che attiene la problematica delle

donne, nell'applicazione delle norme vigenti si evidenziano discrasie ed inadempienze che portano anche le donne a subire discriminazioni dirette ed indirette;

l'aumento della disoccupazione femminile, rilevato in occasione della II Conferenza nazionale sull'occupazione femminile del maggio scorso ed ufficializzato dai dati forniti recentemente dall'ISTAT, è dovuto anche ad una formazione scolastica insufficiente e ad una scarsa opera di informazione sull'orientamento;

altresì:

a) i recenti dati sull'occupazione sono sconcertanti e la disoccupazione incide ancor più sulla popolazione femminile;

b) pertanto, occorre intervenire subito adottando misure specifiche per l'occupazione femminile, sia che si tratti di lavoro domestico, sia che si tratti di un lavoro extradomestico;

c) purtroppo la relazione sull'applicazione della legge n. 903 è ferma all'anno 1983 e non si dispone dunque di dati aggiornati;

d) comunque, occorre porre in essere misure in favore delle donne casalinghe, nel settore delle nuove tecnologie, per la riduzione del tempo di lavoro;

la maternità, lungi dal costituire pretesto per discriminazioni sociali, deve essere oggetto di tutela morale, economica, sociale;

alla luce della valutazione dei dati, la normativa sul divorzio va rivista ed adeguata soprattutto in considerazione del fatto che la donna divorziata subisce, il più delle volte, il peso morale ed economico dei figli che le vengono affidati e che la sua condizione di donna divorziata è spesso priva di adeguata tutela economica e morale, specialmente per le donne coniugate con emigranti;

sono allarmanti i dati sulla mortalità causata nelle donne dal cancro al collo dell'utero e al seno;

quello alla salute non va considerato solo come diritto, ma come dovere, in una società civile;

molto può incidere la diagnosi precoce e la prevenzione per attenuare sensibilmente il fenomeno;

la crisi morale ed economica che attraversa il paese danneggia essenzialmente la famiglia e per essa in primo luogo la donna;

occorre intervenire per riconferire alla famiglia italiana il ruolo che le compete in una società che in essa riconosce il suo nucleo primario e fondamentale;

le famiglie italiane, e le donne in particolare, sono ancora oggi in una posizione di svantaggio morale ed economico a causa di una normativa talora poco chiara e non sempre correttamente applicata;

occorre, dunque, procedere ad una accurata analisi soprattutto della politica gestionale dei servizi sociali per rilevarne l'effettivo rapporto costi-benefici,

impegna il Governo:

A) ad adottare programmi specifici per motivare nelle ragazze la scelta ad una più vasta gamma di professioni:

1) riconsiderando, in tale prospettiva, l'orientamento professionale per le ragazze;

2) promuovendo l'istruzione degli adulti in modo da offrire alle donne la possibilità di integrare un'eventuale formazione scolastica insufficiente;

3) elaborando un programma di sviluppo della formazione professionale per migliorare le opportunità iniziali delle donne, garantendo, fra l'altro, il diritto delle donne alla formazione professionale ed al perfezionamento sia durante, sia al termine di un periodo di attività casalinga;

4) prestando particolare attenzione, nel formulare un programma nazionale in materia di formazione, alla partecipazione delle donne, sia mediante servizi sociali o

didattici destinati ad appoggiare l'organizzazione dei corsi, sia mediante la creazione del « difensore civico per la parità ».

B) nel quadro delle azioni dirette a rilanciare l'economia e nel rispetto costituzionale alla libera scelta del lavoro da parte del cittadino:

1) ad introdurre misure specifiche per dare riconoscimento giuridico ed economico al lavoro casalingo;

2) ad introdurre misure specifiche per incoraggiare l'occupazione femminile mediante sgravi fiscali alle PMI nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, mediante contributi d'incoraggiamento alle cooperative promosse da donne, mediante incentivi alle aziende per promuovere l'assunzione delle donne in settori non tradizionali, in particolare in quelli legati all'introduzione di tecnologie;

3) a vigilare affinché gli uffici di collocamento applichino correttamente i principi sulla parità di trattamento;

4) a predisporre attraverso il coordinamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale una serie articolata di progetti differenziati a favore delle donne da finanziare con l'intervento del Fondo sociale europeo della BEI e del Centro di sviluppo industriale;

5) a predisporre, altresì, progetti pilota che prevedano nuove forme di organizzazioni del tempo di lavoro;

6) a regolamentare il lavoro a tempo parziale in modo che non rappresenti un surrogato della riduzione generale del tempo di lavoro;

7) a prevedere nelle commissioni di esame o di concorso una donna esperta del settore.

C) 1) a promuovere entro sei mesi una Conferenza nazionale sulla maternità anche al fine di procedere ad un eventuale riesame ed aggiornamento delle disposizioni vigenti concernenti la protezione della donna nel periodo della gravidanza

ed in quello necessario al parto, in materia di congedi e di tutela della salute e dell'occupazione;

2) ad emanare norme affinché il congedo per maternità possa protrarsi per tre anni dopo il parto senza conseguenza alcuna sotto il profilo economico, giuridico e della progressione della carriera per la madre lavoratrice;

3) ad eliminare ogni discriminazione in materia di assunzione nei riguardi delle donne incinte, il che contrasterebbe con la direttiva 76/20/CEE sulla parità di trattamento;

4) a rivedere, attraverso le regioni, il funzionamento dei consultori finalizzandoli essenzialmente al servizio della maternità e della famiglia;

5) a prevedere norme di tutela delle ragazze madri.

D) a rivedere la normativa in materia di divorzio alla luce delle disfunzioni emerse dall'applicazione della stessa emanando norme più precise delle attuali per la tutela economica della moglie divorziata e dei figli, anche attraverso l'istituzione della "Cassa familiare" sul modello francese, che consente l'anticipazione degli assegni di mantenimento in caso di inadempienza del genitore responsabile.

E) 1) a promuovere un coordinamento fra le organizzazioni sociali e sanitarie esistenti sul territorio per una migliore informazione sulla prevenzione;

2) a potenziare i fondi della ricerca scientifica per gli studi sul cancro;

3) ad istituire una "anagrafe della salute" per le donne lavoratrici e per quelle che liberamente intendono sottoporsi ad esami periodici;

4) a riferire annualmente al Parlamento sull'attuazione del programma predisposto.

F) a riconsiderare e rivalutare, con una serie di interventi legislativi, la politica per la famiglia, ed in particolare:

1) a riesaminare ed aggiornare la politica della casa alla luce dell'allarmante fenomeno degli sfratti e delle difficoltà di reperire alloggi a causa della vigente legge per l'equo canone;

2) a rivedere il problema degli assegni familiari, attraverso l'eventuale eliminazione di essi in favore della coniuge, allorché a questa venga però riconosciuto l'assegno come casalinga;

3) ad intervenire affinché il diritto allo studio nella scuola dell'obbligo sia esercitato attraverso la consegna tempestiva dei libri di testo prima dell'inizio dell'anno scolastico;

4) a riesaminare la normativa concernente i servizi sociali incentivando anche economicamente le famiglie affinché possano eventualmente provvedere direttamente all'assistenza di anziani ed handicappati;

5) a riesaminare la politica dei consultori alla luce delle attuali esperienze gestionali, riconducendo il consultorio ai fini istituzionali di supporto alla famiglia;

6) a promuovere una articolata campagna di informazione sulla maternità e paternità responsabili, tale da scoraggiare il ricorso all'aborto quale mezzo di contracccezione;

7) a riesaminare il sistema pensionistico, anche nella prospettiva di ipotesi di riforma, in considerazione dell'eventuale rientro del lavoratore in famiglia una volta raggiunto il minimo pensionistico e senza limiti di età;

8) ad emanare norme che favoriscano la possibilità di conciliare meglio la vita familiare con obblighi professionali, mediante opportune misure, fra cui l'orario flessibile di lavoro ed il congedo parentale.

G) ad istituire immediatamente una commissione che predisponga e presenti al Parlamento entro sei mesi una relazione

sui servizi sociali ed in particolare sui consultori familiari, gli asili nido, le scuole materne e i centri per anziani, l'assistenza domiciliare agli anziani, le provvidenze e gli interventi per i bambini e i ragazzi minorati, precisando la dislocazione territoriale, le finalità, le forme di finanziamento, i modi di gestione, la rispondenza alle esigenze delle donne e della famiglia più in generale.

9/4016-bis/6.

Poli Bortone, Muscardini Palli ».

Purtroppo, come spesso accade, il documento non ha prodotto alcun effetto. La stessa mozione sulle donne, anch'essa presentata dal gruppo MSI-DN già nella IX legislatura, non fu posta all'ordine del giorno dell'aula per la crisi di governo che portò poi alle elezioni anticipate. Oggi, con questa proposta di inchiesta, intendiamo porre all'attenzione del Parlamento la complessa problematica femminile che, purtroppo, fino ad oggi non è stata trattata mai in un dibattito organico, serio ed impegnato, ma è emersa spesso fugacemente, e comunque in forma marginale, nel corso di dibattiti su altri argomenti. Il nostro gruppo, che dei problemi della donna ha una visione molto articolata, si è già impegnato, nel corso della XII legislatura, con una serie di proposte di legge:

1) Obbligo per le donne di sottoporsi ad esami annuali per la prevenzione delle malattie oncologiche (244);

2) Norme per la concessione di un assegno mensile quale riconoscimento della funzione sociale ed economica del lavoro casalingo (245);

3) Modifiche al modello della carta di identità concernenti lo stato civile della donna (258);

4) Abolizione della dizione « coniuge a carico » con riferimento alla donna senza reddito proprio (249);

5) Istituzione del servizio militare volontario femminile (243).

Dobbiamo constatare — a parte l'istituzione con legge 22 giugno 1990, n. 164, della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e che ha prodotto una serie di pubblicazioni su taluni aspetti della condizione femminile in Italia — che una vera e propria indagine sulla condizione femminile, propedeutica a qualunque forma di intervento legislativo, non è stata ancora condotta.

Rifiutando la ritualità della « Giornata della donna » e abolendo la data dell'8 marzo dai nostri manifesti, abbiamo voluto dare il segnale di un interesse continuo per la problematica femminile, noi che, come segnale di crescita, abbiamo voluto cancellare dal nostro statuto la presenza femminile percentualizzata, rivendicando contestualmente una presenza delle donne in tutti i nostri livelli dirigenziali, basata, come per tutti i militanti, sulle sole doti di capacità e competenza, oggi chiediamo che il Parlamento prenda coscienza di tutte le sfaccettature che compongono il complesso quadro del « Pianeta donna » in Italia per

poter poi prendere le determinazioni del caso anche in rapporto alle interessanti direttive contenute nelle risoluzioni del Parlamento europeo.

Con la presente proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta noi intendiamo anche verificare la validità o meno dell'impegno economico dello Stato in alcuni settori: trova ancora, ad esempio, piena validità il discorso dei servizi sociali affrontato con lo stesso slancio di dieci anni addietro? Noi riteniamo che in questo settore si debba procedere ad una riqualificazione della spesa anche in rapporto a quello che è l'attuale « sentire » della società italiana sul tema della famiglia, della maternità, della presenza di anziani e handicappati.

Un impegno, dunque, di analisi seria e puntuale potrà agevolare l'intento comune a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di interpretare al massimo le articolate istanze di presenza partecipativa delle donne. È quanto ci prefiggiamo con la presente proposta. È quanto ci auguriamo si possa conseguire per le donne e per la società in genere.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione femminile in Italia.

## ART. 2.

1. La Commissione è composta da dodici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati procede alla nomina del Presidente della Commissione, scelto tra parlamentari che abbiano un'anzianità di almeno due legislature.

## ART. 3.

1. In particolare la Commissione ha il compito di accertare:

a) l'occupazione femminile in rapporto alla occupazione in generale; i dati statistici e l'interpretazione di tali dati sulla disoccupazione per fasce d'età, di cultura e geografiche;

b) gli effetti della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c) la tipologia del lavoro extradomestico;

d) la condizione della donna casalinga;

e) l'incidenza delle nuove tecnologie sulle prospettive del lavoro femminile e la situazione attuale dell'occupazione femminile in settori non tradizionali;

*f)* la condizione di lavoro delle donne casalinghe;

*g)* la condizione delle ragazze-madri;

*h)* le condizioni di tutela morale, economica e sociale della maternità;

*i)* la condizione della donna divorziata o separata;

*l)* la condizione della donna emigrata, anche in rapporto alla emigrazione di ritorno;

*m)* l'attuazione della cooperazione femminile;

*n)* l'incidenza di malattie specifiche della donna con particolare riferimento a quelle oncologiche; il grado di sviluppo della ricerca scientifica, l'attuazione della prevenzione;

*o)* la presenza, l'attività, la selezione e la retribuzione delle donne nello sport;

*p)* la condizione dei consultori e dei servizi sociali in genere;

*q)* la condizione della donna nell'industria, nell'artigianato, nell'agricoltura;

*r)* la condizione delle detenute;

*s)* la condizione della donna nel Mezzogiorno;

*t)* la potenzialità dell'associazionismo femminile;

*u)* la condizione delle donne tossicodipendenti;

*v)* la fattibilità di progetti pilota per nuove forme di organizzazione del tempo di lavoro;

*w)* l'applicazione dei contratti di lavoro a tempo parziale;

*x)* la tipologia attuale della occupazione femminile e dei profili di carriera;

*y)* i problemi connessi al rientro del lavoro dopo un periodo di maternità;

*z)* il numero e la qualità dei progetti differenziati eventualmente finanziati con l'intervento del Fondo sociale europeo,

della Banca europea per gli investimenti (BEI), del Centro di sviluppo industriale;

*aa)* l'esistenza di eventuali discriminazioni in materia di assunzioni di donne coniugate o incinte, in contrasto con la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976;

*bb)* le violenze morali e fisiche subite dalle donne;

*cc)* l'uso del congedo parentale;

*dd)* la condizione delle anziane;

*ee)* il censimento e la condizione delle lavoratrici madri;

*ff)* la condizione delle donne immigrate.

#### ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

#### ART. 5.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione si avvale dell'ausilio del Ministero degli affari esteri, nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

#### ART. 6.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne può chiedere l'esibizione.

#### ART. 7.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è pendente un procedimento penale, la Commis-

sione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere alla autorità giudiziaria notizie e copie di atti o documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie.

ART. 8.

1. La Commissione di inchiesta è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera dei deputati e con voto limitato ed a maggioranza relativa elegge fra i componenti un vicepresidente ed un segretario che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 9.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escusso in una precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito secondo le norme dell'articolo 1.

ART. 10.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per l'elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi, che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 11.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera dei deputati.

ART. 12.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera dei deputati, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

ART. 13.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

3. Se nella conclusione dell'inchiesta se non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.